

**Azienda di Servizi alla Persona
"OSPEDALE S. ANTONIO"**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 36 del Registro delle Deliberazioni

Seduta del 22.11.2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'A.S.P.
OSPEDALE S. ANTONIO.**

L'anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di novembre presso la Sede dell'A.S.P. in Sassello Via G. Badano 23, alle ore 15,30.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

RISULTANO:

N°		PRES.	ASS.
1	Avv. GIURIA Laura	SI	
2	Sig. FIORITO Piero	SI	
3	Sig. ROSSI Giuliano	SI	
4	Sig.ra VARALDO Sonia Maria Giovanna		SI
5	Dr. SIRI Giovanni	SI	
Tot.	delle presenze n°	4	1

Il verbalizzante è la Sig.ra Franca Merialdo

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata all'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 03.08.2007 con la quale veniva riapprovato lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 12 e 41 del 2006.

DATO ATTO che le modifiche erano state approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1108 del 27.09.2007.

ACCERTATO che con deliberazione n. 1 del 20.01.2010 era stato integrato l'art. 14 per quanto riguarda la durata in carica del Revisore dei Conti, modifica approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 05.02.2010.

PRESO ATTO della Legge Regionale 12.11.2014 n. 33 "Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza" e s.m.i.

RITENUTO opportuno adeguare lo Statuto attualmente in vigore alle disposizioni dettate dalla normativa sopra citata.

ESAMINATO il nuovo testo dello Statuto dell'A.S.P. e ritenuto che le modifiche siano coerenti con quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti e che si possa pertanto procedere all'approvazione.

Vista la normativa vigente in materia

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, modificato in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale 12 novembre 2014 n. 33 e successive modificazioni.
2. di allegare copia dello stesso alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

**STATUTO DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
OSPEDALE S. ANTONIO VIA G. BADANO 23 — 17046 SASSELLO (SV)**

NOTE INTRODUTTIVE

In tempi antichi, senza che si abbiano riscontri circa il momento della sua istituzione, veniva costituita l'Opera Pia Ospedale del Comune di Sassello, sotto la denominazione Ospedale S. Antonio, che aveva per scopo principale quello di provvedere: al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuiti degli infermi poveri di mente di ambo i sessi, appartenenti al Comune di Sassello per domicilio di soccorso e che non avessero congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte.

L'Ospedale poteva inoltre ammettere anche malati non poveri, salvo il pagamento delle rette.

In data 27 settembre 1909, con Regio Decreto a firma Re Vittorio Emanuele II l'Ospedale di Sassello veniva concentrato nella Congregazione della Carità locale, e veniva approvato il suo primo Statuto, composto di quindici articoli. Tale Statuto stabiliva che l'Opera Pia Ospedale del Comune di Sassello era costituita "ab immemorabili" e che la stessa veniva regolata, sotto la denominazione Ospedale S. Antonio, dalle leggi 18 luglio 1890; n.6972 (c.d legge Crispi) e 18 luglio 1904, n. 390 sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza e relativi regolamenti 5 febbraio 1891, n. 99 e gennaio 1905, n. 12. Lo statuto del 1909 era composto di 16 articoli suddivisi in 4 capi, rispettivamente intitolati:

Capo I: Costituzione — Scopo — Mezzi

Capo II: Del Consiglio di Amministrazione

Capo III: Avvertenze e Norme Generali di Amministrazione

Capo IV. Disposizioni Finali

Il Capo 1 composto di 10 articoli, indicava gli scopi dell'Ospedale S. Antonio, già sopra menzionati, le modalità di accoglimento degli infermi, poveri e non, rimandando la disciplina dettagliata a regolamenti organici, dei quali peraltro non si ha notizia alcuna. Comunque tutta la disciplina è indirizzata al generale principio di prevalenza nell'accoglimento degli infermi non sofferenti di malattie acute, poveri e Sassellesi.

Per quanto riguarda i mezzi con cui l'Ospedale doveva operare, all'articolo 8 si indicavano 5 distinte entrate: a) le rendite del patrimonio dell'Ente; b) le rette pagate dai degenti non poveri; c) il concorso delle istituzioni di beneficenza; d) le offerte private; e) i proventi non destinati ad aumentare il patrimonio dell'Ospedale. Il Capo II composto di un articolo disciplinava l'Amministrazione dell'Ente che era affidata totalmente alla locale Congregazione di Carità che doveva provvedere con separata gestione. L'articolo in commento comprendeva una norma di rinvio molto importante, disponendo che allo Statuto dell'Ospedale di Sassello doveva farsi riferimento soprattutto per ciò che riguardava lo scopo dell'Ente, rinviando per il resto allo Statuto della Congregazione di Carità, specie con riguardo alle modalità di amministrazione.

Il Capo III disponeva che gli impiegati della Congregazione di Carità prestassero il loro servizio anche per l'Ospedale S. Antonio, rinviando ad un Regolamento successivo tutta la disciplina del personale.

Il Capo IV, infine, composto di due articoli, fissava in sei mesi il termine per l'approvazione dei vari regolamenti, rinviando, per quanto non previsto dallo Statuto dell'Ente e della Congregazione di Carità, alle leggi 18.7.1890, n. 6972 e 18.7.1904, n. 390.

A far data dal 1939, l'Amministrazione dell'Ente veniva decentrata, con Regio Decreto, dall'Ente Comunale di Assistenza (che con la riforma del 1937 aveva sostituito la Congregazione di Carità) ed affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente nominato dal Prefetto e da quattro membri di cui due nominati dal Comitato Amministrativo dell'E.C.A., uno dal Podestà ed uno dal Segretario Politico del Fascio di Combattimento di Sassello. La loro durata in carica era prevista in 4 anni, con possibilità di riconferma. Tale struttura amministrativa, con le variazioni dovute alla caduta del fascismo, alla diversa forma di Stato ed alle riforme degli anni '70 sulle competenze regionali, è quella che troviamo presente ancora oggi.

In epoca più prossima ai giorni nostri, a seguito della riforma del sistema di assistenza sociale e della gestione degli enti preposti, nonché a seguito della soppressione dell'E.C.A., lo Stato anche in virtù

del DPR 616/1977 sul decentramento amministrativo, delegava alle Regioni le materie relative all'assistenza e beneficenza pubblica. In conseguenza di tale riforma, l'Ospedale S. Antonio assumeva la qualifica di I.P.A.B. (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza); veniva amministrato da un Presidente e da quattro Consiglieri, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Liguria, su proposta del Consiglio Comunale di Sassello. Gli stessi duravano in carica quattro anni con possibilità di riconferma.

A far data dal 30 settembre 2003, la R.P. Ospedale S. Antonio ha assunto il fine istituzionale ed incorporato il patrimonio dell'Opera Pia Perrando di Sassello, altra IPAB del territorio che era destinata ad essere messa in liquidazione e successivamente estinta per la normativa statale e regionale entrata in vigore rispettivamente nel 2001 e nel 2003, normativa che prevedeva inoltre la soppressione di tutte le IPAB e la trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona o soggetti di diritto privato senza fine di lucro.

L'Opera Pia Perrando, ente storico del territorio, era stata fondata dalle sorelle Giuseppina ed Ebe Perrando ed aveva il fine istituzionale di concedere sussidi economici a donne Sassellesi in condizioni economiche disagiate, con precedenza alle nubili e a chi portava il cognome delle fondatrici.

Nel primitivo intento si faceva esplicito riferimento all'istituto della dote; tuttavia il progressivo mutamento del contesto socio-economico e culturale ha richiesto di allontanare lo scopo statutario delle origini in funzione delle nuove necessità assistenziali.

Pertanto nel 1998 il Consiglio Comunale di Sassello, preso atto della necessità di aggiornamento, approvava il nuovo Statuto dell'Opera Pia Perrando, nominava il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, incaricandoli di portare avanti l'amministrazione dell'IPAB, che dal 1977 era gestita dallo stesso Consiglio Comunale nella sua collegialità.

Lo statuto dell'Opera Pia Perrando viene allegato in appendice al presente statuto come testimonianza della sua esistenza e della sua attività in favore dei Sassellesi; dal 2003 la R.P. Ospedale S. Antonio ha assunto la responsabilità di gestire l'eredità di un Ente che era a servizio della persona e che era sul territorio di Sassello.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 del 16.12.2003 l' I.P.A.B. Ospedale S. Antonio è stata trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, mantenendo così la personalità giuridica di diritto pubblico.

STATUTO

- CAPO I: Denominazione, sede, origine e scopi istituzionali
- CAPO II: Organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona
- CAPO III: Gestione amministrativa e dei servizi
- CAPO IV: Gestione economica e finanziaria
- CAPO V: Norme finali e transitorie

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 1.

(Denominazione, sede, origine)

1 L'Ospedale S. Antonio è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. La sua sede legale è in Sassello (SV), Via Gerolamo Badano 23. Nell'ambito del territorio del Comune di Sassello possono essere costituite dipendenze secondarie.

2 L'Ospedale S. Antonio nella forma giuridica attuale è il risultato della fusione, in un unico Ente, della I.P.A.B. Ospedale S. Antonio e della I.P.A.B. Opera Pia Perrando. La fusione è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n 1001 del 6 Agosto 2003.

ARTICOLO 2.
(Scopi istituzionali)

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ospedale S. Antonio" non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri Imprenditoriali. Gli scopi Istituzionali dell'Ospedale S. Antonio, in conformità a quanto previsto dalle tavole di fondazione e adeguati alle finalità del D. Lgs. 207/2001 (Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. 8/11/2000 n. 328), sono:

- a) prestare servizio di ospitalità e assistenza familiare e domiciliare a cittadini Sassellesi per nascita o per residenza o anche a non Sassellesi, alle condizioni di cui al presente statuto ed ai regolamenti vigenti, garantendo loro il soddisfacimento dei bisogni primari e delle fondamentali esigenze di relazione;
- b) prestare servizi di assistenza familiare, domiciliare, infermieristica e fisiatrica anche sul territorio, in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale n. 30 che comprende sia Sassello che i Comuni limitrofi;
- c) prestare servizi di fornitura pasti caldi in struttura e a domicilio a favore di utenti residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 30 sempre in collaborazione con quest'ultimo;
- d) prestare servizi di attività ricreativa a favore degli ospiti e degli anziani del Compensorio anche in collaborazione con Enti Pubblici e Gruppi di Volontariato;
- e) mettere a disposizione di privati ed Enti Pubblici locali idonei allo svolgimento di attività attinenti la sfera sanitaria a favore degli ospiti e della popolazione;
- f) mettere a disposizione dei Gruppi di Volontariato, con sede nel Compensorio, idonei locali per lo svolgimento della loro attività.
- g) mettere a disposizione Immobili di proprietà, mediante convenzione con Enti Pubblici (Distretti Sociali, Comunità Montane, ecc.), a favore di persone anziane e/o disabili per soggiorni temporanei nei limiti delle proprie disponibilità delle proprie strutture

L'Ospedale S. Antonio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e di pari dignità, ispirando il proprio operato alle regole di solidarietà, progresso civile e sociale ed ai valori ed obiettivi della Costituzione della Repubblica Italiana.

Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole di fondazione.

Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle tavole di fondazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.

Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ospedale S. Antonio", può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare l'Ospedale S. Antonio può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle Istituzionali.

ARTICOLO 3.

(Patrimonio)

Il patrimonio dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ospedale S. Antonio" è costituito:

- 1 dai beni mobili ed immobili, già appartenenti alle I.P.A.B. Ospedale S. Antonio e Opera Pia Perrando, quali risultano dall'inventario redatto ed approvato in data 18 ottobre 2003 dal Consiglio di Amministrazione, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
- 2 I beni acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, si presumono, in assenza di espresso vincolo operato dal benefattore, come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai bisogni assistenziali, salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 2

ARTICOLO 4.

(Forme di collaborazione)

- 1 L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ospedale S. Antonio" è inserita a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale, partecipa alla programmazione regionale e locale; stabilisce forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
- 2 L'attività dell'A.S.P. "Ospedale S. Antonio" si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali della Regione e del Comune di Sassello, cui competono le funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'attività dell'A.S.P. previste dalla legislazione regionale in materia di servizi sociali.
- 3 L' A.S.P. "Ospedale S. Antonio" persegue la collaborazione istituzionale con ogni altra amministrazione pubblica, istituzione privata od organizzazione di volontariato che operi senza scopo di lucro nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

CAPO II

Organi dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ARTICOLO 5.

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'A.S.P. "Ospedale S. Antonio" il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico, che provvede ad amministrarla secondo le rispettive competenze stabilite nel presente Statuto.

1 bis. In attuazione del comma 1bis dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) l'Azienda può optare, in

luogo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, per la nomina, quale organo amministrativo, di un Amministratore unico e per la costituzione di una Assemblea degli Enti composta dai rappresentanti nominati dal Comune di Sassello e dalla Regione Liguria.

L'opzione è esercitata con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Qualora l'Azienda si sia dotata quale organo amministrativo dell'Amministratore unico, l'Assemblea degli Enti può deliberare l'adozione, quale organo di amministrazione, del Consiglio di amministrazione e del Presidente

Le deliberazioni sulla composizione degli organi hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo all'approvazione della delibera, fatto salvo il caso in cui il Consiglio di amministrazione o l'Assemblea degli Enti deliberino all'unanimità la decadenza dell'organo amministrativo in carica.

ARTICOLO 6. (Il Presidente)

1. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'A.S.P.; viene nominato dal Sindaco di Sassello in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, previa presentazione di un documento programmatico.
2. Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere confermato come Presidente soltanto per un ulteriore mandato.
3. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) ha la direzione ed il coordinamento dell'attività amministrativa dell' A.S.P. "Ospedale S. Antonio";
 - c) ha il potere di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - d) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi;
 - e) sottoscrive, in rappresentanza dell'Ente, i contratti o le convenzioni con Enti Pubblici, Istituzioni private e con Professionisti, nel campo della sanità e dell'assistenza;
 - f) promuove, in via diretta o per mezzo del personale amministrativo, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'A.S.P. "Ospedale S. Antonio";
 - g) può convocare per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui gli argomenti da trattare riguardino problemi di natura sanitaria e/o assistenziale, il Responsabile Sanitario dell'Ente, il quale può intervenire alla discussione relativa agli argomenti suddetti, senza diritto di voto;
 - h) può far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i Revisori dei Conti, i Rappresentanti di altri Enti o Associazioni, Professionisti o Rappresentanti del Personale secondo le modalità specificate nel Regolamento;

- i) può delegare gli altri Consiglieri per lo svolgimento di compiti specifici.
4. Nel semestre precedente la scadenza del mandato ricoperto, il Presidente non può svolgere attività eccedente l'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 7.
(Il Vice Presidente)

- 1 Il Vice Presidente è un Consigliere che viene nominato, su proposta del Presidente, alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dai Consiglieri a maggioranza assoluta.
- 2 Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 8.
(I Consiglieri)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, compreso il Vice Presidente, tre dei quali nominati dal Sindaco di Sassello su indicazione del Consiglio Comunale; il quarto viene nominato dalla Regione Liguria.
2. I Consiglieri vengono scelti tra soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i Consiglieri Comunali.
3. I Consiglieri non hanno funzioni né poteri autonomi. Ad essi tuttavia possono essere conferite deleghe da parte del Presidente per l'esercizio di alcune funzioni particolari. Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino all'Azienda per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al 4° grado di parentela degli Amministratori.

ARTICOLO 9.
(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, mediante l'adozione di atti fondamentali di programmazione e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi perseguibili ed i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, adotta il Regolamento di organizzazione dell'Azienda, approva i Bilanci, le modifiche dello Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. Impronta la propria attività a principi di collegialità, trasparenza ed efficienza
3. E' comunque riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a:
 - a) approvare lo Statuto, i Regolamenti e le relative modifiche;
 - b) per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria e patrimoniale:
 - approvare il bilancio economico pluriennale di previsione, nonché il bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

- tenere la contabilità analitica per centri di costo;
- rendere pubblico annualmente il risultato della propria attività;
- c) approvare progetti e programmi esecutivi;
- d) attuare tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio;
- e) adottare i provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale;
- f) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- g) disporre l'alienazione o l'acquisto di beni immobili;

h) autorizzare il Presidente a sottoscrivere ogni contratto, sia patrimoniale che non, che impegni l'Ente;

i) autorizzare il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approvare transazioni;

l) determinare ed adottare gli accordi di contrattazione decentrata;

m) stabilire la consistenza della pianta organica del personale;

n) determinare entro il 30 settembre di ogni anno le rette di degenza, disponendo la tempestiva comunicazione degli importi agli interessati al pagamento, quali ospiti, Comuni, ASL o altri enti;

o) determinare i criteri di ammissione degli ospiti;

p) autorizzare le convenzioni con Medici o altro personale parasanitario per lo svolgimento di attività medico- assistenziali;

q) autorizzare le convenzioni con altri Enti quali ASL, Comuni , Province ed altri;

r) ricevere le dimissioni del Consiglieri e del Presidente e darne immediata comunicazione al Consiglio Comunale di Sassello e alla Regione Liguria.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata, almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.

6. Nello svolgimento dei suoi lavori, è assistito dal Segretario dell'Ente, che redige il verbale. I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno, in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constare a verbale le proprie dichiarazioni.

7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

ARTICOLO 10.

(Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte di regola a maggioranza semplice con votazione palese. A parità di voti prevale quello del Presidente.

2 Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione delle azioni da questa svolta.

3 La documentazione delle proposte di deliberazione viene raccolta tramite il Segretario dell'Ente, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

- 4 Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene effettuata anche copia fonografica che deve essere custodita in modo idoneo presso la Segreteria dell'Ente.
- 5 I verbali delle sedute vengono regolarmente trascritti in modo sintetico e vengono sottoscritti dal Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario dell'Ente.

ARTICOLO 11.
(Le dimissioni del Presidente e dei Consiglieri)

- 1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere e di Presidente vengono indirizzate al Consiglio di Amministrazione, il quale le assume immediatamente a protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
- 2 Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione, ricevute le dimissioni di un Consigliere o del Presidente, ne dà immediata e formale comunicazione al Consiglio Comunale di Sassello e alla Regione Liguria, affinché questi provvedano, secondo la loro competenza, nella prima seduta successiva al ricevimento delle dimissioni, alla surroga del Presidente e del Consigliere dimissionario.

ARTICOLO 12.
(Decadenza e revoca dei Consiglieri)

- 1 I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
2. La decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva al verificarsi dell'evento decadenziale.
3. La revoca degli Amministratori è disposta dagli Enti che li hanno nominati, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

ARTICOLO 13.
(Rimborsi spese degli Amministratori)

1. L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di Amministratore Unico è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 13 BIS
(L'Assemblea degli Enti)

1. L'Assemblea degli Enti è composta da quattro membri nominati dal Comune di Sassello e da un rappresentante della Regione Liguria.
I rappresentanti del Comune di Sassello sono nominati dal Sindaco. Per la Regione Liguria partecipa l'Assessore competente alle politiche sociali o un suo delegato.
L'Assemblea degli Enti è organo permanente della Azienda non soggetto a rinnovi per scadenze temporali.
L'Assemblea degli Enti provvede alla nomina di un proprio Presidente.

L'Assemblea degli Enti:

- nomina l'Amministratore unico all'unanimità;
- attribuisce l'incarico di Direttore dell'Azienda nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 6ter della l.r. 33/2014;
- delibera l'esercizio della opzione di cui all'articolo 5 comma 1 bis ;
- si esprime nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della l.r. 33/2014.

2. Per la partecipazione dell'Assemblea e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi, indennità o forme di rimborso, comunque denominate.

ARTICOLO 13 TER (Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico è nominato dalla Assemblea degli Enti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell'ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto applicabili.
2. L'incarico di Amministratore unico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tale incarico è svolto a titolo gratuito , salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.
3. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Ente e svolge le funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il direttore secondo le modalità previste dalla legge, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni. Rende pubblico annualmente il risultato della propria attività e approva progetti e programmi esecutivi e svolge ogni altra funzione attribuita dallo statuto al Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora l'Amministratore unico sia in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, l'Assemblea degli Enti può attribuirgli l'incarico di Direttore dell'Azienda.
5. In caso di nomina dell'Amministratore Unico si applicano ad esso tutte le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento al Consiglio di Amministrazione per quanto compatibili.

ARTICOLO 14. (Revisore unico)

1. L'azione di controllo e verifica amministrativo contabile è svolta da un Revisore unico nominato dalla Regione.
2. Mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi, il Revisore unico esercita le seguenti funzioni:
 - a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di accompagnamento al Bilancio;
 - b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione;
 - c) verifica il controllo economico della gestione, formulando rilievi, valutazioni e proposte in

funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Al Revisore unico viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Revisore può intervenire alle sedute con funzioni consultive sia di sua iniziativa, sia su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Revisore unico si applicano i limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti strumentali previsti dall'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni."
5. Nel caso in cui il Bilancio dell'Azienda sia in perdita il Consiglio di Amministrazione deve ridurre proporzionalmente l'indennità ed il gettone di presenza per il relativo periodo.
6. Il Revisore unico resta in carica tre anni dalla data di nomina da parte della Regione.

ARTICOLO 15.

(Controllo strategico e interno)

1. L'Azienda adotta ogni iniziativa di sua competenza al fine di prefissare e conseguire tutti gli obiettivi della gestione; adotta le misure di controllo strategico ed interno per verificare il raggiungimento degli stessi.

CAPO III

Gestione amministrativa dei servizi

ARTICOLO 16.

(Organizzazione)

1. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, funzionalità, economicità, professionalità e responsabilità.
2. L' A.S.P. "Ospedale S. Antonio" disciplina con appositi Regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e servizi, in conformità alle leggi statali e regionali applicabili.

ARTICOLO 17.

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è il responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'A.SP. E' responsabile del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo che ha provveduto alla sua nomina. Provvede all'organizzazione ed alla gestione del personale nonché all'utilizzazione delle risorse finanziarie affidategli. E' responsabile di ogni procedimento amministrativo dell'Ente e dirige l'ufficio disciplinare. Dispone le modalità di turnazione del lavoro, le ferie ed ogni altro incumbente relativo al rapporto di lavoro, avvalendosi in questi casi del supporto di altri dipendenti che ricoprono il profilo di coordinatori del personale. Agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all'efficienza ed all'economicità della gestione.

2 Il Direttore Generale è nominato sulla base dei seguenti requisiti:

Laurea in Giurisprudenza, o in Economia e Commercio, o in Scienze Politiche ad orientamento economico-amministrativo, o in Discipline equipollenti.

Ovvero

Esperienza almeno decennale maturata in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza.

3. Il Direttore Generale, poichè il volume d'Entrata dell' Azienda è inferiore ad € 2.500.000,00= può essere nominato, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo che ha provveduto alla sua nomina, in convenzione con altre Aziende.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, secondo la normativa vigente, di durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo che ha provveduto alla sua nomina.
5. La retribuzione mensile lorda del Direttore generale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dell'Organo che ha provveduto alla sua nomina e non può comunque eccedere l'importo del 50% della retribuzione dei direttori generali della Regione Liguria.
6. Il Direttore generale può essere revocato dal suo incarico dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo che ha provveduto alla sua nomina, con provvedimento motivato, in caso di gravi violazioni di legge o del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dell'Organo che ha provveduto alla sua nomina sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento di Organizzazione.

ARTICOLO 18.

(Il Responsabile sanitario)

1. L'A.SP. "Ospedale S. Antonio" si avvale della collaborazione di un Medico che rivesta le funzioni di Responsabile sanitario della struttura.
2. Il Responsabile sanitario è legato all'Ente da rapporto convenzionale libero professionale.
3. Il Responsabile sanitario è responsabile dell'area sanitaria e della gestione igienico - sanitaria dell'A.S.P., redige le cartelle cliniche degli ospiti, curandone la riservatezza dei dati, attribuisce il parere sanitario alle domande di ingresso degli ospiti, ne valuta l'autosufficienza in base ai criteri determinati dall'Unità di Valutazione Geriatrica dell'A.S.L.
4. Si avvale nella sua attività della collaborazione del personale infermieristico.
5. Il Responsabile sanitario, nella sua qualità di responsabile dell'area igienico - sanitaria, può impartire direttive al personale dipendente e/ o convenzionato con l'Ente, nell'ambito delle sue competenze.

ARTICOLO 19.

(Personale dipendente)

- 1 La gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolte dal personale dipendente dell'A.S.P. sotto la responsabilità del Direttore Generale. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica ed è disciplinato secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. N. 207/2001.

- 2 L' A.S.P. "Ospedale S. Antonio" recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione determina la dotazione organica complessiva, suddivisa per servizi e qualifiche funzionali, assegnando alle strutture il personale necessario in base alle proprie necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto, e ne verifica periodicamente la congruità.

ARTICOLO 20.

(Il Servizio civile ed il Volontariato)

- 1 L'A.S.P. "Ospedale S. Antonio", al fine di garantire una più capillare e completa assistenza degli ospiti, si avvale dell'opera dei volontari del Servizio Civile e di eventuali organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio.
- 2 L'A.SP. "Ospedale S. Antonio", ai fini dell'assistenza morale e spirituale degli ospiti, può avvalersi, dell'attività di volontariato svolta da Ordini Religiosi.
- 3 Il Regolamento organizzativo disciplina le ipotesi e le modalità di convenzionamento, in conformità e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 21.

(Regolamento di organizzazione)

- 1 L'Azienda, mediante apposito Regolamento, stabilisce, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi sulla disciplina del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva vigente.

ARTICOLO 22.

(Regolamento di ammissione)

- 1 L'Azienda si dota di Regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi ed alle proprie prestazioni assistenziali.
- 2 Il Regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.]

Capo IV

Gestione economica e finanziaria

ARTICOLO 23.

(Gestione del patrimonio)

1. L'Azienda provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, Comma 2, del Codice Civile. Il vincolo di indisponibilità grava:

- a) in caso di sostituzione di beni mobili per il degrado o adeguamento tecnologico sui beni acquistati in sostituzione;
 - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati sui nuovi immobili.
I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono effettuati di regola con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata. Qualora il Consiglio di Amministrazione intendesse procedere a trattativa privata, sarà necessario richiedere la preventiva autorizzazione alla Regione Liguria.
 3. Di tutto il patrimonio, costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda, è tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione di beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale o artistico.
 4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

ARTICOLO 24.

(Programmazione economica e finanziaria)

- 1 L'AS. "Ospedale S. Antonio" adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale. Entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di esercizio deve essere approvato ed inviato alla Regione.
- 2 L'Azienda si dota del Regolamento di Contabilità economico-finanziaria e di Economato.

ARTICOLO 25.

(Gestione contabile)

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del Bilancio devono essere assistiti dall'attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Consiglio di Amministrazione. Gli ordini di pagamento sono consentiti nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione quantifica il budget.

ARTICOLO 26.

(Servizio di Tesoreria)

- 1 L'A.S.P. "Ospedale S. Antonio" ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'A.S.P., versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico;
 - la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'A.S.P. entro 5 giorni;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante corresponsione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- il pagamento, anche in assenza dei relativi mandati, delle rate dei mutui e dei contributi previdenziali;
- 2 I rapporti della A.S.P. con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

CAPO V
Norme finali e transitorie

ARTICOLO 27.
(Disposizioni finali e transitorie)

- 1 Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Giunta Regionale.
- 2 Gli organi dell'A.S.P. nominati secondo le disposizioni dello Statuto attualmente in vigore, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2 del 13.01.2006, resteranno in carica fino alla scadenza naturale.
- 3 In attesa dell'istituzione del comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 207/2001, continuano a valere per il personale in servizio le disposizioni per il contratto collettivo applicato al momento della fusione delle I.P.A.B. "Ospedale S. Antonio" e "Opera Pia Perrando", da cui ha avuto origine l'ASP. "Ospedale S. Antonio".

ARTICOLO 28.
(Norma di rinvio)

- 1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni normative vigenti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Laura Giuria
Laura Giuria



IL SEGRETARIO

Franca Meraldo
Franca Meraldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo dell'Ente il giorno 25.11.2019 e vi rimarrà per il seguito di quindici giorni.
li, 25.11.2019

IL SEGRETARIO

F.to MERIALDO

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA

Copia conforme all'originale esistente in atti.

Il Responsabile Amministrativo

Franca Meraldo



